

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1, (C.F. *C.F._1*) nella qualità di erede di *Persona_1* (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] che agisce d'intesa ex D.Lgs. 96/01 con l'Avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, indirizzo pec

ATTRICE

Contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1* e P.IVA *P.IVA_2*) già *Controparte_2* [...] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._4* [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione dell'1.12.2020, *Persona_1* unitamente ad altri investitori, premesso che: in virtù dei rapporti intrattenuti con ██████████ era socia della suddetta banca, nonché investitore dei titoli emessi da quest'ultima; in particolare *Persona_1* era titolare di un Dossier titoli n. ██████████ – ovvero, nel 2010 la stessa deteneva n. 8600 azioni BPB al prezzo medio di € 8,90 per €. 76.540,00, in data 15/12/2011 procedeva all'acquisto di n° 3.400 azioni BPB per euro 31.960,00, in data 19.04.2013 acquistava n° 244 azioni BPB per euro 2.293,60 ed infine in data 31.12.2014 acquisiva n° 5.351 azioni BPB per complessivi euro 47.891,45; l'attrice asseriva che l'istituto di credito aveva indotto i clienti all'acquisto dei titoli, facendo prevalere i propri interessi in violazione dell'art.23 T.U.F., omettendo la consegna di copia dei contratti e della modulistica, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art.21 T.U.F. e i Regolamenti Consob di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente; la *CP_1* non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché, all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente; la *CP_1* aveva omesso altresì di verificare sia l'adeguatezza oggettiva che soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori e sia l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo; gli attori evidenziavano dunque che, se correttamente informati, non avrebbero concluso le operazioni contestate; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la ██████████, rassegnando le seguenti conclusioni: *A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 10) per la sig.ra [...] Per_1 € 158.685,05 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge [...]*

B) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari a: 10)

per la sig.ra Persona_1 € 158.685,05 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge [...];

C) in ogni caso condannare la CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente procedura, in favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti.

Costituitasi con comparsa dell' 11.02.2021, la CP_1 contestava integralmente la domanda attorea, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.

Sosteneva altresì la convenuta che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni, dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati; inoltre, tutti gli investitori aderivano - sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 69 - 78) di cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati - alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel periodo 2001-2015.

Con particolare riguardo all'investitrice Persona_1, la convenuta contestava il *petitum* della domanda attrice, precisando che la stessa, a seguito dei vari acquisti finanziari, era divenuta titolare di n. 46.856 azioni BPB, per un controvalore complessivo di euro 137.720,09.

La CP_1 tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1988 e il 2015 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva al 1.12.2020, eccepiva altresì la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità e delle consequenziali domande restitutorie nonché dei diritti risarcitori azionati dagli attori di natura precontrattuale e contrattuale; in via autonoma eccepiva anche la prescrizione della domanda di

restituzione delle somme investite con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore al 1.12.2010.

Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi del 2007, 2009, 2012 e 2014 e dalle relative schede prodotto).

La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche *ex post*, informando gli attori **i)** del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (cfr. doc. da 146 a 155 fasc. convenuta); **ii)** del valore di smobilizzo dei predetti titoli azionari, **iii)** delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione **iv)** delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato "*Sistema di negoziazione interno*" (cfr. doc. 164 fasc. convenuta), e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 165 – fasc. convenuta).

Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg CP_3 n. 16190/2007, aveva provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi, relativamente all'attrice Persona_1 ; evidenziava la compilazione di tre questionari di profilatura (2011-2012 e 2013,) da cui emergeva un profilo di rischio perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BPB avevano al momento dell'esecuzione delle operazioni contestate.

In ultimo, la CP_1 affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo

medesimo, allertando di contro gli investitori *ex ante* sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.

In subordine, la *CP_1* chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, inefficacia, annullamento e/o risoluzione, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti.

Con ordinanza del 05.3.2021 veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. r.g. 3100/2021.

Con memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., l'attrice precisava la propria domanda, uniformandosi alla ricostruzione effettuata dalla *CP_1* sia con riferimento al numero delle azioni acquistate, sia all'addebito operato dalla *CP_1* pari ad €. 137.720,09 anziché €. 158.685,05.

Con atto di intervento volontario del 13.01.2023, si costituiva in giudizio *Parte_1*, nella sua qualità di erede di *Persona_1*, deceduta in Bari il 6.03.2022, facendo proprie le domande e i diritti azionati dalla *de cuius*.

In sede di precisazione della domanda, avvenuta con note di trattazione scritta del 18.09.2024, l'attrice rinunciava alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art 23 T.U.F., come precisato con comparsa conclusionale, residuando unicamente la domanda di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento da parte della *CP_1* (p.7 comparsa conclusionale attrice).

All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con ctu contabile, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art 23 T.U.F., deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.

Ciò chiarito, va in primo luogo dato atto che *Persona_1* ha riconosciuto in giudizio di aver effettuato nel corso degli anni gli investimenti esposti nel prospetto di parte convenuta, di seguito riportato.

29/05/2006	500	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
28/12/2006	-5.000	9,00	-45.000,00	[REDACTED]	ACQUISTO AZIONI
21/12/2007	2.367	8,30	19.646,10	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
15/12/2011	3.400	9,40	31.960,00	[REDACTED]	ACQ. AZIONI
04/05/2012	240	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
19/04/2013	244	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
30/12/2014	3.493	8,95	31.262,35	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-OPZIONE
30/12/2014	1.858	8,95	16.629,10	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. ONEROSO-PRELAZIONE
10/01/2018	411	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
10/01/2020	668	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
18/11/2020	27.899	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
14/12/2020	43	0,00	0,00	[REDACTED]	ASS. PER OPERAZIONE SU CAPITALE A TIT. GRATUITO
	46.856		137.720,09		

Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla *CP_1* in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la

quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017), nel caso di specie non decorso.

Va osservato infatti al riguardo che, secondo orientamento di legittimità ormai *consolidato* “*in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale*” (Cfr. Cass. Sez. III, n.29328/2024).

Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass. Sez. II, n.15991/2018).

Ed ancora, “*In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità*” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).

Nella vicenda in esame la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi l'1.12.2020.

In forza dei principi di diritto innanzi esposti, tuttavia, non avendo la **CP_1** allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente all'1.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla

CP_3 la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti (Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).

Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'attrice per inadempimento della CP_I è in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

La domanda di risarcimento del danno deve invero ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.

In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto, con conseguente applicazione del criterio "*compensatio lucri cum damno*" previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).

Ed invero, "*In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse*" (Cass., n.

17498/2020).

In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. CP_3 del 16190/2007).

Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).

Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui *“in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore”* (Cass. n. 20617/2017).

In ordine agli investimenti oggetto di lite, l'attrice, gravata dall'onere della prova del danno sofferto, non ha prodotto gli estratti conto relativi alle operazioni di investimento effettuate sino al 31.12.2009, acquisiti a partire dall'1.1.2010.

La domanda risarcitoria, in difetto di riscontri documentali, deve dunque essere esaminata in relazione alle operazioni eseguite in data successiva e comprovate, quanto agli esborsi sostenuti da parte attrice, dalla documentazione contabile acquisita ed esaminata dal ctu.

In relazione a tal periodo va dunque effettuata una breve ricostruzione degli investimenti dell'attrice, al fine della valutazione globale dei rischi relativi al singolo ordine di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.

Nell'ambito del rapporto intercorso con la ██████████, *Persona_I* ha dunque acquistato in data 15.12.2011, n.3.400 azioni ordinarie BPB per un controvalore di € 31.960,00 e in data 30.12.2014, n.5.351 azioni ordinarie BPB per un controvalore di € 47.891,45.

Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.

Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.

Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi *ex post* o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.

Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della CP_1 di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1. Invero, relativamente alla "Domanda di aumento della quota sociale" sottoscritta in data 7.12.2011 (con data di movimento 15.12.2011) (Cfr. doc 125 fasc. convenuta), deve rilevarsi che la CP_1 non ha fornito una adeguata informativa rispetto ai rischi connessi all'operazione finanziaria in questione, essendo unicamente presente un generico riferimento alla conoscenza da parte dell'investitrice dello Statuto Sociale di BPB e al conflitto di interessi.

Diversamente, per quanto riguarda l'operazione finanziaria del 2014, deve rilevarsi che nel contratto di "Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari", sottoscritto da Persona_1, l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto ("Copia per il Cliente"), nonché di essere stata preventivamente informata del diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale, del relativo documento di sintesi e di eventuali allegati.

In particolare, nella scheda di adesione per azionisti, sottoscritta dall'attrice in data 2.12.2014 (con data movimento 30.12.2014), quest'ultima ha dichiarato di essere a conoscenza della pubblicazione del prospetto predisposto ai fini dell'offerta, di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente e all'investimento nelle azioni o obbligazioni riportati nel suddetto prospetto, nonché di aver preso visione e compreso le Schede Prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari descritti.

Ed invero, dall'esame del prospetto informativo innanzi citato, emerge che *"Alla Data del presente Prospetto, le azioni ordinarie della CP_1 non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l'Parte_2 non intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni implica, pertanto, l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato"* e che *"Gli azionisti potrebbero*

incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni”

(cfr. doc. 74 pag. 38 – 39 del prospetto informativo 2014- fasc. convenuta).

Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nel prospetto informativo del 2014 consegnato alla cliente (come risulta dalla relativa scheda di adesione).

La convenuta ha altresì prodotto ben tre questionari MIFID sottoscritti dall'attrice (cfr.doc. 57-58-59 - fasc. convenuta), riportanti le medesime risposte, dai quali emerge che il principale obiettivo dell'investitrice è di proteggere il proprio capitale, preferendo ottenere una remunerazione bassa del capitale investito, con la conseguente disponibilità ad investire in strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine.

Ed invero, la cliente dichiara continuativamente di essere disposta a sostenere una perdita minima del capitale, nonché di possedere un reddito complessivo “fino ai 200.000,00 euro”, ovvero un reddito annuo pari ad € 50.000,00.

Quanto alle esperienze e alle conoscenze maturate, l'investitrice sostiene di conoscere tutti gli strumenti finanziari (ad eccezione di quelli derivati) in ragione dei propri studi, interessi e professione svolta, nonché di aver effettuato in passato solo investimenti azioni o fondi azionari, e di aver effettuato meno di una operazione a trimestre.

Orbene, sulla scorta delle risposte fornite dalla ^{Per}, la CP_1 ha assegnato alla cliente un profilo di rischio “medio”, come si evince dalla parte relativa ai “Servizi di Investimento” del contratto quadro del 23.3.2012, valido anche per il precedente questionario datato il 3.6.2011, recante le medesime risposte.

Sul punto, il ctu ha dato atto che tale valutazione svolta dall' *Controparte_4* non risulta in alcun modo coerente con le risposte fornite dalla cliente in ordine agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio, così come indicati nelle schede di profilatura.

L'ausiliario ha altresì evidenziato una eccessiva concentrazione di strumenti finanziari emessi da BPB, come facilmente desumibile dalla tabella elaborata, atteso che l'attrice è passata da una percentuale di concentrazione pari al 56,14% nel 2010, ad una percentuale del 93/94 % negli anni 2012-2015 sino al 100% dal 2016 -2020 (cfr. p.7 CTU)

Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

Nel caso di specie, l'ausiliario ha accertato che gli investimenti effettuati nei titoli azionari della convenuta sono connaturati da un profilo di rischio "alto", ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non appare compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato dall' attrice, contemplante l'accettazione del rischio di perdita minima, con l'intento di proteggere il capitale nel tempo, assumendosi un rischio assolutamente non compatibile con la rischiosità delle azioni BPB, con conseguente valutazione d'inadeguatezza degli investimenti in relazione ai comprovati obiettivi.

Orbene, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta

l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.

Va infatti evidenziato che *“Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario”* (Cass., n. 33596/2021) e che *“La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati”* (Cass., n. 7905/2020).

Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della **CP_I** ed il pregiudizio subito dall'investitrice, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari a € 0.

Il ctu, a fronte dell'inadempimento della **CP_I** ha provveduto, quindi, alla quantificazione del risarcimento dei danni.

A tal fine va operata la detrazione dal capitale investito dall'attrice, nei limiti innanzi detti, ossia dal 15.12.2011 al 30.12.2014, pari ad € 79.851,45, dei dividendi/cedole incassati, quantificati dal ctu, in assenza di contestazione delle parti, in € 16.996,35.


In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di complessivi € 62.855,10, a titolo di risarcimento danni.

Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da

svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.

Da ultimo, la richiesta di riduzione del danno per concorso di colpa dell'investitrice ex art. 1227 c.c., va disattesa.

A tal proposito va osservato che, qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).

 Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che, nell'ipotesi in cui la Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo dei clienti, la ^{Per} non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della pretesa della convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Persona_1*, con citazione dell'1.12.2020, proseguita da *Parte_1*, nella qualità di erede di *Persona_1*, nei confronti di *Controparte_5*, ora *Controparte_1* così provvede:

- 1) accoglie in parte la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto,

condanna la *Controparte_5*, ora *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, nella qualità in atti, della somma di € 62.855,10 oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;

- 2) condanna la *Controparte_5* al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di CTU, 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.

Bari, 27.12.2024

Il Giudice

Raffaella Simone